

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CGF (2010/2011)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 159/CGF – RIUNIONE DEL 19 FEBBRAIO 2010

##### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ANGRI CALCIO 1927/CALCIO POMIGLIANO DEL 27.1.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 27.1.2010)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo, osserva:

- la A.S.D. Calcio Pomigliano ha proposto reclamo avverso le sanzioni dell’ammenda di € 5.000.00 e diffida, inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008).

L’arbitro della gara Somigliano/Francavilla del 20.1.2008 ha riferito che: 1) alcuni sostenitori locali urlavano all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria cori a sfondo razziale; 2) a fine gara veniva ingiuriato ed insultato ripetutamente da una persona che sostava indebitamente nel recinto di gioco; 3) nel momento in cui si accingeva a lasciare lo spogliatoio veniva minacciato da tre persone anch’esse non autorizzate a sostare ivi.

La società reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, chiedeva a questa Corte una congrua riduzione dell’ammenda e l’annullamento della sanzione aggiuntiva della diffida.

Motivava tali richieste, in primo luogo, sul presupposto che per fattispecie analoghe lo stesso Giudice Sportivo ha applicato sanzioni inferiori rispetto a quella ad essa inflitta e comunque, in riferimento ai riferiti “cori a sfondo razziale”, che si è trattato di un comportamento da parte di alcuni ragazzi e per pochi secondi.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Orbene, pur dando atto che il richiamo a decisioni del Giudice Sportivo, su casi analoghi, è del tutto irrilevante, ciò che in questa sede rileva, e che pertanto comporta la conferma del *decisum* di primo grado, è che non si evincono affatto i lamentati connotati di sproporzione nelle sanzioni inflitte.

E ciò tenuto conto, in primo luogo, del comportamento dei sostenitori locali sugli spalti consistito nell’indirizzare cori a sfondo razziale ad un calciatore di colore della squadra avversaria, e delle gravi minacce e offese da parte di alcune persone non identificate nei confronti del Direttore

di gara in ambienti prossimi a quelli riservati allo stesso, fatti, questi ultimi, ignorati dalla società reclamante.

Infine è opportuno evidenziare che le sanzioni sono state determinate anche in considerazione della recidiva specifica per i fatti di cui al Com. Uff. n. 40 del 31.10.2007.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d'Arco (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELLA POL. BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NICEFORO SERGIO SEGUITO GARA VITERBESE/BUDONI DEL 31.1.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 3.2.2010)

Con ricorso indicato in epigrafe la Polisportiva Budoni propone reclamo avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Niceforo Sergio, a seguito dell'incontro Viterbese/Budoni disputato il 31.1.2010 per il Campionato di Serie D, Girone G.

Dal rapporto arbitrale risulta che il calciatore era stato espulso dal campo per somma di ammonizioni e che all'atto della sua espulsione aveva proferito all'indirizzo del direttore di gara espressione offensiva. Dallo stesso rapporto si evince altresì che la duplice ammonizione era stata cagionata: a) da proteste; b) da un fallo di mano commesso fuori dell'area di rigore. La frase offensiva veniva ripetuta per due volte ed accompagnata per di più da gesti plateali.

Tali circostanze non vengono minimamente contestate dalla società ricorrente, la cui difesa si limita a ricordare la giovane età del protagonista e la mancanza di un retroterra di educazione calcistica adeguato: elementi questi che viceversa valgono ancor più a convincere della necessità di un efficace intervento diretto a meglio far comprendere i doveri e le responsabilità che gravano su di un giovane evidentemente non ancora del tutto maturo per affrontare in modo corretto una gara sportiva, rispettando oltre tutto l'autorità ed il prestigio dell'ufficiale chiamato a dirigerla. Né si rivela convincente al riguardo il tentativo di attribuire alla frase incriminata il significato di una protesta inverosimilmente rivolta contro sé stesso e la malasorte, anziché contro l'arbitro, per sottolineare la propria insoddisfazione e leggerezza, oltre che la inadeguatezza di una azione di protesta.

Ciò premesso, è ancora da aggiungere, quanto alla misura della sanzione, che questa appare anzi, tutto sommato, abbastanza moderata, se si riflette che l'art. 19,5 lett. a) C.G.S., già prevede come misura minima la squalifica per due giornate in caso di condotta ingiuriosa od irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara e che nel caso di specie tale penalità andava sommata a quella, del tutto autonoma, conseguente alla reiterata condotta che aveva provocato la espulsione del giovane.

Il ricorso non appare, quindi, meritevole di accoglimento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Budoni di Budoni (Olbia Tempio) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO L'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE E L'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP/BELLUNO DEL 7.02.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 10.02.2010)

All'esito della gara del 7.2.2010 Virtusvecomp/Belluno, sulla scorta del rapporto di uno degli assistenti dell'arbitro, colpito appena sotto l'occhio destro dalla scheggia di un fumogeno, che gli procurava un leggero bruciore, permettendo di continuare la gara senza alcuna interruzione, fumogeno lanciato dai sostenitori della Virtusvecomp, il Giudice Sportivo presso il Comitato

Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 114 del 10.2.2010) sanzionava con l'ammenda di € 1.000,00 e la disputa di una gara a porte chiusa.

Proponeva reclamo con atto del 16.2.2010 la società rilevando che la stessa non poteva assolutamente ritenersi responsabile di fatti.

In primo luogo osservava che la tribuna destinata ai propri sostenitori si trovava a più di quaranta metri dal luogo in cui stazionava l'assistente, che solo a fine partita l'assistente segnalava l'episodio, non avendo a questo proposito il medico sociale riscontrato nulla di anomalo.

La società rilevava come fosse inconsueto il fatto che l'assistente, pur così colpito, non avesse chiesto di fermare l'incontro per essere soccorso, che non vi era alcun referto medico da cui poteva evincersi il danno fisico e che molto probabilmente il sintomo accusato era dovuto all'attacco di un piccolo insetto che le cui punture provocano delle sensazioni simili a delle bruciature, come spesso accade ai giocatori durante gli allenamenti e/o le partite; il tutto anche in considerazione della propria specchiata precedente condotta.

Ciò premesso osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato.

Emerge incontrovertibilmente il fatto – confermato altresì telefonicamente dall'assistente contattato in sede di camera di consiglio da questa Corte – che alcuni tifosi della Virtusvecomp hanno lanciato un fumogeno senza che il medesimo entrasse in campo e non all'indirizzo dell'assistente stesso.

Una scheggia di detto fumogeno lo ha però colpito sotto l'occhio.

Il comportamento dei tifosi pur non integrando una manifestazione di intemperanza non trova comunque alcuna giustificazione e neppure una eventuale ragione esimente.

In detto contesto sembra però debba essere valutata la concreta potenzialità dell'atto a creare effetti oggettivamente e/o volontariamente lesivi, cosa di cui in realtà questa Corte dubita anche in considerazione del fatto che il fumogeno non era diretto verso il terreno di giuoco e nemmeno verso tifosi avversari e che pertanto una scheggia del medesimo solo per una fortuita eventualità ha colpito l'assistente; il quale nella specie non ha nemmeno riportato lesioni di apprezzabile valutazione.

In questo particolare specifico quadro pare pertanto che sia equo ridurre la sanzione eliminando l'obbligo dello svolgimento di una gara a porte chiuse e rideterminando la sanzione stessa nella diffida, confermando la parte pecuniaria nella misura determinata dal Giudice di I° grado.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Virtusvecomp Verona di Verona, annulla la delibera impugnata e ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di € 1.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 20 luglio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete